

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DEL LAZIO

RICORRE

- **GIANLUCA DALL'OLIO**, cod. fisc. DLLGLC48M03I153S, nato a San Secondo Parmense (PR) il 3.8.1948 e residente in San Vitale di Baganza (PR), Via Adorni 12, in proprio nonché quale Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* della **FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA**, cod. fisc. 97015310580, con sede in Roma, Via Salaria n. 298/a;
- **OSVALDO VENEZIANO**, cod. fisc. VNZSLD52R31H501N, nato a Roma il 31.10.1952 e residente in Cetona (SI), Via Finoglio n. 71, in proprio nonché quale Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di **ARCICACCIA**, cod. fisc. 97044280580, con sede in Roma, Largo Nino Franchellucci n. 65;
- **MARCO CASTELLANI**, cod. fisc. CRTMRC61P15F205L, nato a Milano il 15.9.1961 e residente in Treviglio (BG), Via Vasco De Gama n. 8, in proprio nonché quale Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di **ANUU - ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE**, cod. fisc. 80031380167, con sede in Bergamo, Via Baschenis n. 11/c;
- **LAMBERTO CARDIA**, cod. fisc. CRDLBR34E29L182U, nato a Tivoli (RM) il 29.5.1934 e residente in Roma, Via Nairobi n. 40, in proprio nonché quale Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di **ENALCACCIA**, cod. fisc. 80097130589, con sede in Roma, Via La Spezia n. 35;
- **MASSIMO COCCHI**, cod. fisc. CCMSM52R19A564S, nato a Bagno a Ripoli (FI), il 19.10.1953 e residente in Sesto Fiorentino (FI), Via Pozzi n.

30;

- **FABIO LUPI**, cod. fisc. LPUFBA68D15B950I, nato a Cascina (PI), il 15.4.1968 ed ivi residente in Via S. Isidoro n. 22;

- **PIERINO ALESSIO TUBARO**, cod. fisc. TBRPNL43P19C817P, nato a Cotroipo (UD) il 19.9.1943 ed ivi residente in Via Tubaro n. 1;

- **GIANPIETRO CARRER**, cod. fisc. CRRGPT44S20G875B, nato a Ponzano Veneto (TV), il 20.11.1944 e residente in Treviso, Via Ugo Bassi n. 15;

- **EUGENIO CONTEMORI**, cod. fisc. CNTGNE43M27C319M, nato a Castiglion Fiorentino (AR) il 27.8.1943 e residente in Arezzo, Via G. Salvadori n. 36;

- **PAOLO VIEZZI**, cod. fisc. VZZPLA68D15L483A, nato a Udine il 15.4.1968 e residente in Remanzacco (UD), Via Case Marsura Gugliola n. 22;

- **MASSIMO BUCONI**, cod. fisc. BCNMSM58S17L188R, nato a Todi (PG) il 17.11.1958 ed ivi residente in Viale di Montesanto n. 6;

- **LORENZO CARNACINA**, cod. fisc. CRNLNZ51T21G850D, nato a Pontelongo (PD) il 21.12.1951 e residente in Porto Tolle (RO), Via B. Lorenzo n. 6;

- **GHERARDO AMBROSINI**, cod. fisc. MBRGRR63B28I449J, nato a Sarzana (SP) il 28.2.1963 e residente in Castelnuovo Magra (SP) Via Aurelia n. 343;

- **PAOLO ANTOGNONI**, cod. fisc. NTGPLA56H27D488L, nato a Fano (PU) il 27.6.1956 ed ivi residente in Via Fanella n. 196/M;

tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. Giuseppe Morbidelli (C.F. MRB

GPP 44S16 A390N) ed Alberto M. Bruni (C.F. BRN LRT 51C17 D612G) del Foro di Firenze - i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio agli indirizzi di posta elettronica: *giuseppemorbidelli@cnfpec.it*; *albertobruni@cnfpec.it* - ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Emanuela Paoletti in Roma, Via Pilsudski n. 118 (fax n. 06.93578524; *emanuelapaoletti@ordineavvocatiroma.org*), come da mandati a margine del presente atto

per annullamento

- delle delibere prot. n. 0000869/PNM del 20.1.2015, prot. n. 0000870/PNM del 20.1.2015, prot. n. 0000871/PNM del 20.1.2015, prot. n. 0000872/PNM del 20.1.2015, prot. n. 0000873/PNM del 20.1.2015 e prot. n. 0000874/PNM del 20.1.2015 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 L. 5.6.2003 n. 131, la modifica dei calendari venatori 2014-2015, rispettivamente, delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Liguria, Umbria e Toscana;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti del procedimento, ivi comprese:
 - le note prot. n. 0025475/GAB del 4.12.2014, prot. n. 0025478/GAB del 4.12.2014, prot. n. 0025488/GAB del 4.12.2014, prot. n. 0025553/GAB del 5.12.2014, prot. n. 0025568/GAB del 5.12.2014, prot. n. 0025570/GAB del 5.12.2014 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rappresentato, rispettivamente, alle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria, Toscana, Liguria e Marche la pretesa necessità di modificare i calendari venatori 2014-2015;
 - la nota prot. 0026673/GAB del 23.12.2014 con cui il Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, richiamate le precedenti note del 4-5 dicembre 2014, ha rappresentato alle Regioni che in caso di mancata modifica dei calendari venatori 2014-2015 sarebbe stata avviata la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, L. 5.6.2003 n. 131;

- le note prot. n. 0000875/PNM del 20.1.2015, prot. n. 0000876/PNM del 20.1.2015, prot. n. 0000877/PNM del 20.1.2015, prot. n. 0000878/PNM del 20.1.2015, prot. n. 0000879/PNM del 20.1.2015, prot. n. 0000880/PNM del 20.1.2015, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso, rispettivamente, alle Regioni Toscana, Veneto, Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia e Liguria le delibere della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.1.2015 riguardanti la modifica dei calendari venatori regionali 2014-2015;

- le note del 14.1.2015 e del 19.1.2015 con cui l'Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha ritenuto di non condividere le motivazioni esposte dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Liguria, Umbria e Toscana.

*** **

1. La FIDC, l'ARCICACCIA, l'ANUU e l'ENALCACCIA, in quanto associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello nazionale ed espressamente riconosciute nell'art. 34 L. 157/1992 (*cf.* Statuti: **doc.ti n. 1 - 2 - 3 - 3bis**), come costantemente affermato in giurisprudenza, sono *“legittimate a tutelare gli interessi legittimi dei cacciatori, anche attraverso lo strumento dell'impugnazione dei provvedimenti che pongano limiti al libero esercizio della caccia”* (fra le tante: Cons. Stato, Sez. VI, 21.4.1999 n.

479); e ciò anche al fine di ottenere indirizzi sulla corretta predisposizione dei futuri calendari venatori che, periodicamente, a cadenza annuale, vengono adottati in ciascuna Regione (TAR Liguria, Sez. II, 16.5.2014, n. 772; TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 11.7.2013, n. 719; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 3.3.2010, n. 533).

Le ricorrenti associazioni venatorie impugnano, a tutela degli interessi dei propri associati ed a garanzia della legittima applicazione delle regole di esercizio dell'attività venatoria, le delibere del 20.1.2015 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha inopinatamente esercitato l'intervento sostitutivo d'urgenza ai sensi del comma 4 dell'art. 8 L. 131/2003, modificando d'imperio ed unilateralmente i calendari venatori per la stagione venatoria 2014/2015 delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Liguria, Umbria e Toscana.

I restanti ricorrenti, quali cacciatori tutti titolari di valida licenza di caccia ed in regola con le correlative tasse governative e regionali, hanno un interesse primario e diretto all'annullamento degli atti impugnati che hanno leso il loro diritto ad esercitare l'attività venatoria e che hanno determinato illegittimi e limitativi effetti sulla programmazione della prossima stagione di caccia 2015/2016.

2. La caccia agli uccelli selvatici è disciplinata a livello comunitario dalla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) il cui art. 7 dispone, al primo comma, che *“in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate*

all'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione".

La suddetta Direttiva 2009/147/CE – così come la precedente direttiva 79/409/CEE - non indica date precise in relazione alle stagioni di caccia, ma demanda agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, limitandosi a stabilire che gli uccelli selvatici non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di cd. "dipendenza dei giovani dai genitori" e, limitatamente alle specie di uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o cd. "ripasso").

Precisamente, in forza dell'art. 7, comma 4 della Direttiva Uccelli, *"gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione".*

3. A livello nazionale l'esercizio della caccia è disciplinato dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157 (*"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*), approvate nella vigenza della precedente Direttiva 79/409/CEE) ed in particolare dall'art. 18 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni.

L'art. 18, comma 2, Legge 157/1992, attribuisce peraltro alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione, rispettivamente, dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria: *"i termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 10 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1"*.

L'art. 18, comma 1 *bis*, della L. 157/1992, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 L. 96/2010 (di recepimento della Direttiva 2009/147/CE), stabilisce inoltre che l'esercizio venatorio è vietato, per ogni

singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

Giova evidenziare che le specie cacciabili ed i periodi di caccia di cui al suddetto art. 18, comma 1, della Legge 157/1992, anche dopo l'espresso recepimento della Direttiva 2009/147/CE per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della L. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore nazionale in quanto ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/14/CE.

4. Come detto, è dunque alle Regioni che compete di regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio attraverso l'adozione dei calendari venatori regionali che, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L. 157/1992, devono essere emanati nel rispetto *“di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria”*.

L'art. 18 L. 157/1992, al comma 1, prevede che i periodi di attività venatoria siano ampliati o ristretti *“previo parere”* dell'ISPRA che è pertanto chiamata ad esprimersi sulla congruità scientifica delle proposte dei calendari venatori regionali in relazione alle modifiche dei periodi stabiliti dal legislatore nazionale (ed in particolare in relazione alla necessità che venga rispettato il divieto di caccia durante i periodi di migrazione preenziale).

E' tuttavia principio assolutamente pacifico in giurisprudenza (per riferimenti: TAR Lazio, Sez. I *ter*, ordinanza 12.11.2010 n. 4908; T.A.R. Toscana, Sez. II, ordinanza 17.10.2013 n. 523) che gli eventuali rilievi dell'ISPRA hanno funzione meramente collaborativa e non assumono

carattere vincolante, potendo essere disattesi dalle Regioni purché i periodi di caccia restino contenuti nella “finestra” dal 1 settembre al 31 gennaio stabilita dall’art. 18 L. 157/1992 e ss. mm. ii. e la decisione di discostarsi dal parere dell’ISPRA sia sostenuta da precisi apporti scientifici.

Nel pieno rispetto di tali principi alcune Regioni a statuto ordinario (per quanto qui di interesse Toscana, Liguria, Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia e Veneto), nell’approvare i propri calendari venatori per la stagione 2014-2015, hanno motivatamente ritenuto di discostarsi dai pareri dell’ISPRA prevedendo, nello specifico:

- quanto alla Toscana, la chiusura della caccia al tordo bottaccio e alla cesena al 31 gennaio 2015;
- quanto alla Liguria, la chiusura della caccia al tordo bottaccio al 31 gennaio 2015;
- quanto al Veneto, la chiusura della caccia alla cesena al 31 gennaio 2015;
- quanto all’Umbria, alle Marche ed al Friuli Venezia Giulia la chiusura della caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio e alla cesena al 31 gennaio 2015.

Ciò in assoluta conformità con le previsioni di cui all’art. 18, comma 2, Legge 157/1992 e degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, in quanto si tratta di decisioni assunte con il conforto dei migliori e più aggiornati studi scientifici che confermano che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale delle tre specie di cui sopra è identificabile per l’Italia nel mese di febbraio.

Decisioni, queste, conformi alla disciplina comunitaria ed assunte nel rispetto dell’art. 7 della Direttiva 2009/147/CE, come riconosciuto espressamente dalla Commissione Europea che, **con nota P-010258/2013 del 15.10.2013**

(**doc. n. 4**), ha evidenziato che nella calendarizzazione italiana della caccia fino al 31 gennaio “*non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia(3)) o situazioni specifiche*”.

5. In data 21.1.2014 è stata peraltro presentata al Parlamento Europeo una interrogazione parlamentare (rif. E-000537-14: **doc. n. 5**) nella quale si assumeva “*la sussistenza di gravi minacce alla conservazione degli uccelli selvatici in Italia*” per essere consentita la caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio ed alla cesena sino al 31 gennaio in pretesa violazione della Direttiva Uccelli e degli indirizzi dell’ISPRA.

A fronte di tale “segnalazione” la Commissione Europea – come era suo dovere - ha avviato nei confronti dello Stato italiano la procedura EU PILOT 6955/14/ENVI (**doc. n. 6**) al fine di verificare la corretta applicazione della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Si tratta di una procedura rientrante nell’ambito del progetto “EU-PILOT” che, come noto, determina l’avvio di una semplice fase di **scambio di informazioni** tra la Commissione e gli Stati membri volta all’acquisizione dei dati e dei contributi necessari a verificare la corretta applicazione del diritto dell’Unione da parte degli Stati Membri.

Ciò a meri fini conoscitivi ed a prevenzione dell’eventuale apertura formale della procedura di infrazione *ex art. 258 TFUE*.

Nell’ambito di tale procedura EU PILOT 6955/14/ENVI (**doc. n. 6**) la Commissione Europea ha dunque invitato le Autorità italiane a rendere note

le modalità adottate sul territorio nazionale al fine di garantire che le specie migratrici non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione con riferimento alla beccaccia, al tordo bottaccio ed alla cesena.

La Commissione Europea ha dato atto, in particolare, della segnalazione che *“per quanto riguarda le specie Tordo bottaccio, Cesena e Beccaccia risulta che siano cacciate in numerose regioni italiane (Liguria, Toscana, Marche, Friuli, Umbria, Sicilia, Toscana, Veneto) fino al 30 gennaio. Lo stesso articolo 18 della Legge 157/1992 prevede per queste specie un periodo di caccia fino al 31 gennaio. In base al documento sui Key Concepts, per le suddette specie la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione inizia in Italia nella seconda decade di gennaio. Una stagione venatoria prolungata fino al 30 gennaio non sarebbe quindi coerente con tali date e quindi con l’articolo 7 (4) della Direttiva Uccelli che vieta la caccia durante il ritorno al luogo di nidificazione”*.

6. A seguito dell’apertura della procedura EU PILOT 6955/14/ENVI la Presidenza del Consiglio dei Ministri - anziché fornire alla Commissione Europea i dati ed i documenti richiesti ed in particolare gli elementi scientifici che avevano consentito alle Regioni italiane di (legittimamente) individuare la data del 31 gennaio per la chiusura della stagione venatoria alle tre specie migratorie in questione - con deliberazioni assunte il 20.1.2015 su proposta del Presidente e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha ritenuto di intervenire d’urgenza modificando unilateralmente i calendari venatori 2014/2015 delle Regioni Toscana, Umbria, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Marche imponendo

d'imperio ed in via d'urgenza la anticipata chiusura al 20.1.2015 (*cf.* **doc.ti n. 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12**).

Ciò al preteso fine di “*scongiurare la chiusura negativa del caso EU Pilot sopra richiamato e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione*” nei confronti dell'Italia.

Tali delibere e gli atti ad esse presupposti, connessi e conseguenti sono illegittimi e gravemente lesivi per i seguenti

MOTIVI DI RICORSO

1) Violazione e falsa applicazione art. 7 Direttiva 2009/147/CE e art. 7 Direttiva 79/409/ECC;

- Violazione e falsa applicazione Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE;

- Violazione e falsa applicazione artt. 8 e 18, comma 1 bis, L. 157/1992;

- Violazione e falsa applicazione Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992;

- Eccesso di potere per assoluta carenza di presupposti, illogicità e contraddittorietà manifeste, difetto assoluto di motivazione;

- Eccesso di potere per sviamento.

Per esercitare gli interventi sostitutivi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto di assumere la “*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009*” predisposta dall'ISPRA ove, con riferimento ai periodi ufficialmente stabiliti nel documento “*Key Concepts*” (peraltro neppure precisato nei suoi esatti estremi), la fissazione del termine del prelievo

venatorio di alcune specie migratorie al 31 gennaio (beccaccia, tordo bottaccio e cesena) non sarebbe ammissibile giacché, anche secondo i contenuti dell'“Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia” pubblicato nel 2008 dal M.A.T.T.M., fra l'11 e il 20 gennaio avrebbe inizio la cd. “migrazione prenuziale”.

Al riguardo l'art. 7, paragrafo 4, Dir. 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (cd. “Direttiva Uccelli”), come detto, si limita a stabilire che gli Stati membri debbano provvedere a che le specie cui si applica la legislazione sull'attività venatoria non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza; in particolare, allorquando si tratti di specie migratrici (come nella fattispecie) durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione, senza tuttavia indicazione alcuna in ordine al fatto che per le specie in questione l'inizio di tale ritorno coincida con la seconda decade di gennaio.

Occorre dunque preliminarmente verificare se in base alle più recenti e attendibili risultanze scientifiche, per le specie migratrici in questione, sia da assumere effettivamente la seconda decade di gennaio quale inizio della cd. “migrazione prenuziale” (cui comunque sovrapporre la decade dal 10 al 20 gennaio come espressamente previsto dai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della “Guida interpretativa della Dir. 2009/147/CE”), ovvero una diversa e **successiva** decade (come in effetti è), con conseguente illegittimità del potere sostitutivo esercitato d'urgenza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri perché carente dei necessari presupposti oltreché illogico e privo di

motivazione.

La Dir. 2009/147/CE, come accennato, non fissa le date di inizio e termine della stagione venatoria rimettendo agli Stati membri la definizione dei relativi calendari; in particolare l'art. 7 stabilisce che *“in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale”* (art. 18 L. 157/1992) che per quanto qui interessa (ma ci torneremo) stabilisce la chiusura della caccia alle specie migratrici beccaccia, tordo bottaccio e cesena al 31 di gennaio.

Il documento Key Concepts elaborato dal Comitato ORNIS, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea fino dal 2001, fornisce per ciascuna specie e per ognuno degli Stati membri le date (*rectius*: le decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale che sono peraltro **indicative** (come si dirà nel secondo motivo di ricorso, la “Guida interpretativa della Dir. 2009/147/CE” consente infatti di discostarsene) e possono essere solo **stimate** confrontando i dati provenienti da molte Regioni dell'Unione Europea, quali l'analisi della ricattura e le valutazioni delle date di arrivo nelle zone di riproduzione; così come il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale debbono basarsi sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singoli uccelli.

Dati e statistiche queste che la Commissione Europea, avviando il relativo procedimento istruttorio con la comunicazione EU Pilot 6955/14/ENVI, lungi dal paventare l'inizio o anche la sola minaccia di inizio di una procedura di

infrazione, ha inteso acquisire formulando al riguardo specifici quesiti rivolti alle “autorità italiane” che il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non ha neppure preso in considerazione “girandoli” direttamente alle Regioni che se ne sono fatte puntualmente carico fornendo tutti i dati in loro possesso.

Le circostanze, pacifiche, che (i) la normativa comunitaria non fissa alcuna data (*rectius*: decade) di inizio della migrazione prenuziale; (ii) che in Italia la caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio e alla cesena è consentita fino al 31 gennaio dall’art. 18 L. 157/1992; che (iii) la comunicazione UE Pilot 6955/14/ENVI **costituisce il semplice avvio di una fase istruttoria** per l’acquisizione di dati ed elementi scientifici volta alla determinazione del periodo di nidificazione e di inizio della migrazione prenuziale delle specie migratrici, dimostrano l’assoluta mancanza dei necessari presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo d’urgenza esercitato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a modifica di imperio dei calendari venatori regionali 2014/2015.

Valga peraltro evidenziare subito che la richiesta di informazioni EU Pilot 6955/14/ENVI richiamata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a pretesa dimostrazione della violazione dell’art. 7, paragrafo 4, della Dir. 2009/147/CE ed a (esclusivo) fondamento delle proprie determinazioni, è stata inoltrata al Governo italiano a seguito di una interrogazione parlamentare (E-000537-14) **formalizzata il 21.1.2014** e che l’infondatezza delle argomentazioni poste a sostegno di tale interrogazione risulta già confermata dalla **successiva archiviazione** della procedura di infrazione

avviata nei confronti dell'Italia (petizione n. 1333/2011) che è stata disposta dal Parlamento Europeo a fronte del comprovato *“corretto recepimento della direttiva Uccelli da parte delle autorità italiane, anche alla luce dell'interpretazione della Corte di giustizia dell'UE, e dell'effettiva introduzione di un sistema conforme alla direttiva in grado di impedire alle regioni di adottare, nell'ambito delle loro competenze, deroghe che eccedano le limitazioni imposte dalla legislazione dell'UE”* (comunicazione della Commissione per le Petizioni del 28.2.2014).

Decisione, questa, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non risulta aver minimamente considerato (nei provvedimenti in esame manca infatti qualsiasi richiamo) a dimostrazione dello sviamento e del difetto di motivazione che affligge l'esercizio del potere sostitutivo.

*** * ***

2) Ulteriore violazione e falsa applicazione art. 7 Direttiva 2009/147/CE e art. 7 Direttiva 79/409/ECC;

- Ulteriore violazione e falsa applicazione Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE;

- Ulteriore violazione e falsa applicazione artt. 8 e 18, comma 1 bis, L. 157/1992;

- Ulteriore violazione e falsa applicazione Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992;

- Eccesso di potere per assoluta carenza di presupposti, illogicità e contraddittorietà manifeste, difetto assoluto di motivazione;

- Eccesso di potere per sviamento.

2.1) La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha del tutto ignorato (o voluto ignorare) non solo che l'art. 18, comma 2, L. 157/1992 attribuisce alle Regioni il potere di modificare i periodi di esercizio dell'attività venatoria mediante anticipazione dell'apertura e posticipazione della chiusura della stagione di caccia (**espressamente, fino al 31 gennaio**), ma altresì che, come affermato in giurisprudenza (tra le altre: TAR Toscana, Sez. II, 17.10.2013 n. 523; TAR Calabria, Sez. II, 25.7.2013 n. 835), resta nella legittima discrezionalità delle stesse Regioni di discostarsi motivatamente dagli eventuali pareri negativi dell'ISPRA (obbligatori ma **non** vincolanti) assumendo a riferimento diversi e più specifici apporti scientifici.

Tanto più considerando che la "Guida interpretativa della Dir. 2009/147/CE", al paragrafo 2.7.10, sul presupposto che le Regioni dei singoli Stati membri sono poste a latitudini diverse e sono pertanto caratterizzate da condizioni climatiche differenti in grado di determinare oscillazioni temporali dell'inizio della migrazione prenuziale, conferma che alle stesse Regioni è consentito di discostarsi, nella fissazione dei periodi di caccia, dalle indicazioni dei Key Concepts utilizzando appunto dati scientifici aggiornati e specificamente riferiti alle singole specie migratrici.

Per quanto riguarda le tre specie migratrici oggetto delle determinazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri qui in esame, è da rilevare che queste sono specie riconosciute o in "stabile" stato di conservazione (beccaccia: in tal senso è stato modificato espressamente il precedente giudizio di specie in "declino" risalente al 2004); ovvero addirittura "a più basso rischio" (tordo

bottaccio e cesena).

Non si tratta quindi di specie a rischio bensì di specie che hanno registrato in questi ultimi anni un miglioramento dello stato di conservazione delle popolazioni.

Sempre per quanto riguarda le tre specie migratrici in questione è da sottolineare che secondo i dati scientifici disponibili, forniti dalle Regioni e in possesso dell'ISPRA e delle Associazioni venatorie, può fondatamente affermarsi che la migrazione prenuziale ha inizio:

- **per la specie BECCACCIA** successivamente al 31 gennaio come è dato ricavare tra l'altro:

* dal documento ISPRA "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" laddove è affermato: "*Fenologia della migrazione: la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra la fine di febbraio e la metà di aprile...*";

* dal documento Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali ai fini Faunistici dell'Università di Pisa "Monitoraggio della presenza della Beccaccia nella tenuta di San Rossore (anni 2010-2013)" laddove "*un intenso periodo di variabilità è stato invece registrato, per le tre stagioni di monitoraggio, ad iniziare dalla fine del mese di gennaio e specialmente in febbraio-marzo. Questo periodo si può far corrispondere a quello di migrazione prenuziale, di ritorno alle aree di nidificazione della specie*" con la conseguenza che "*gli attuali periodi indicati dall'art. 18 della Legge 157/92 per la Beccaccia, paiono compatibili*

con le esigenze di salvaguardia del periodo migratorio prenuziale di detta specie”;

- **per la specie TORDO BOTTACCIO** successivamente al 31 gennaio come è dato ricavare tra l'altro da:

* Casanova, Memoli, Pini 2008 “Osservazioni sul flusso migratorio del tordo bottaccio e del fringuello, l'Italia forestale e montana” laddove si legge: “*In Italia le popolazioni migratrici sono di passo da metà settembre a metà novembre e da febbraio ad aprile; nelle Regioni centromeridionali è svernante*”;

* ISPRA “Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980/1994. Biologia e conservazione della fauna” ove è dato leggere che “*il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio*”;

* ISPRA – Licheri, Spina 2002 “Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica”: “*i dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile*”;

* Bricchetti, Fracasso 2008 “Ornitologia italiana” secondo i quali la migrazione prenuziale si svolge “*tra metà febbraio-aprile (max marzo/metà aprile), con anticipi da inizi febbraio e ritardi fino a inizio maggio*”;

- **per la specie CESENA** alla fine del mese di gennaio come è dato tra l'altro ricavare da:

* ISPRA/M.A.T.T.M., Spina-Volponi 2008 “Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia”, che evidenziano, secondo i dati di ricattura, che l'inizio

della migrazione prenuziale **si ha nella prima decade di febbraio;**

* ISPRA, documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” laddove è affermato che la migrazione “*pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo*”;

* bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti, Serra, Spina 2004 ove viene riportato che la migrazione prenuziale **ha inizio a partire dal mese di febbraio.**

Anche sulla base di tali risultanze scientifiche la Commissione Europea ha ritenuto che “*stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche*” (cfr. comunicazione del Commissario UE, Janez Potočnik del 15.10.2013: **doc. n. 4**).

Sono peraltro le stesse risultanze scientifiche che, come già accennato, hanno convinto il Parlamento Europeo ad archiviare la procedura di infrazione avviata nei confronti dell’Italia (petizione n. 1333/2011) per aver verificato il corretto recepimento della Dir. 2009/147/CE da parte del Governo italiano.

Alla luce delle risultanze scientifiche di cui sopra, in qualche caso addirittura

provenienti dall'ISPRA e dallo stesso M.A.T.T.M., la modifica di imperio da parte del Governo dei calendari venatori regionali 2014/2015 che anticipa la chiusura della caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio e alla cesena alla data del 20 gennaio appare priva degli indefettibili presupposti stabiliti dall'art. 8 L. 131/2003.

Essa appare pertanto frutto di un evidente sviamento di potere dal momento che non risponde alla realtà che per le specie migratrici di cui si tratta *“in Italia la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione inizi nella seconda decade di gennaio”*.

2.2) Le Regioni, in forza degli approdi scientifici di cui sopra, hanno puntualmente riscontrato le contestazioni mosse del M.A.T.T.M. relative alla (pretesa) illegittimità dei calendari venatori regionali dando prova che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale delle tre specie in argomento ricade per l'Italia (nell'ipotesi più conservativa) tra l'ultima decade di gennaio e la prima decade di febbraio ed evidenziando, oltretutto, che nella pubblicazione *“Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia”*, curata dal medesimo Ministero e dall'ISPRA, **il periodo di inizio della migrazione prenuziale delle stesse specie è identificabile nel mese di febbraio.**

In ordine a tali puntuali e documentate argomentazioni non risulta che l'ISPRA e il M.A.T.T.M. abbiano svolto alcuna aggiornata verifica né, tantomeno, formulato alcuna motivata e puntuale controdeduzione.

Sono del 14.1.2015 e del 19.1.2015 le note, richiamate nei provvedimenti sostitutivi impugnati, con cui l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avrebbe *tout court*

ritenuto le argomentazioni delle Regioni non idonee a scongiurare la possibile violazione dell'art. 7, paragrafo 4, della Direttiva 2009/147/CE.

Sennonché è agevole rilevare che tali note dell'Ufficio Legislativo del 14.1.2015 e del 19.1.2015 non contengono, in realtà, la benché minima motivazione contraria alle argomentazioni svolte ed ai dati forniti dalle Regioni; soprattutto non evidenziano alcuna ragione, sopravvenuta alla positiva verifica comunitaria dei calendari venatori italiani del 15.10.2013 (**doc. n. 4**), dunque eventualmente registratasi nel corso nel 2014, idonea a giustificare l'esercizio in via d'urgenza del potere sostitutivo di modifica di imperio dell'anticipazione al 20.1.2015 della chiusura dell'attività venatoria.

Esse costituiscono, oltretutto, meri **“atti interni” mai partecipati alle Regioni**, con la conseguenza che non potevano essere assunti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (al pari di altri eventuali pareri dell'ISPRA non richiamati) a giustificazione (*ob relationem*) dell'esercizio del potere sostitutivo d'urgenza di cui all'art. 8, comma 4, L. 131/2003 che si configura pertanto, anche sotto questo profilo, quale inammissibile ingerenza del Governo nell'esercizio delle funzioni e delle competenze regionali.

Ma ciò che lascia addirittura interdetti è la circostanza documentale (**doc. n. 13**) data dalla **nota dell'Ufficio Legislativo del M.A.T.T.M. prot. n. 0001347/GAB del 23.1.2015**, dunque successiva ai provvedimenti qui impugnati, con cui si riconosce che ***“il documento Key Concepts nel riportare, sulla base dei migliori dati disponibili, le date di dipendenza e di avvio della migrazione prenuziale nei diversi Paesi, presenta delle “incongruenze” difficili da spiegare nel confronto fra Paesi confinanti***

[l'argomento sarà ripreso]. *Situazione questa che si ritiene debba essere adeguatamente tenuta in considerazione in questo contesto e, comunque, risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei*".

Ergo, con esplicito riconoscimento dello stesso M.A.T.T.M. della carenza di validi presupposti per l'esercizio in via d'urgenza del potere sostitutivo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché è riconosciuto che i dati assunti per la redazione dei Key Concepts sono dati "incompleti" e "contraddittori".

Con il che per l'accoglimento del presente ricorso non occorrerebbe davvero altro.

*** * ***

3) Ulteriore violazione e falsa applicazione art. 7 Direttiva 2009/147/CE e art. 7 Direttiva 79/409/ECC;

- **Ulteriore violazione e falsa applicazione Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE;**

- **Ulteriore violazione e falsa applicazione artt. 8 e 18, comma 1 bis, L. 157/1992;**

- **Ulteriore violazione e falsa applicazione Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992;**

- **Eccesso di potere per assoluta carenza di presupposti, illogicità e contraddittorietà manifeste, difetto assoluto di motivazione;**

- **Eccesso di potere per sviamento.**

In effetti i dubbi manifestati dall'Ufficio Legislativo del M.A.T.T.M. con la nota sopraindicata del 23.1.2015 (**doc. n. 13**) sono più che condivisibili.

Quanto indicato nei Key Concepts 2001 risulta infatti non più attuale e comunque, trattandosi di specie migratrici, presenta appunto “*incongruenze difficili da spiegare*” (*rectius*: inspiegate ed inspiegabili).

Ciò appare evidente, ad esempio, per quanto concerne l'areale di diffusione e svernamento costituito dal sistema geografico del Mar Tirreno settentrionale caratterizzato da uniformità anche climatiche di guisa che, per fare un esempio, i dati relativi alla Corsica risultano estendibili alla Sardegna nonché quantomeno alla Toscana (Arcipelago Toscano e Maremma) così come quelli della Francia del Sud (e della Spagna) risultano estendibili alla Liguria.

In Corsica e nella Francia del Sud la caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio e alla cesena è consentita fin oltre la metà di febbraio (*cf.* **doc.ti 14 e 15**) e tale calendarizzazione è stata ritenuta legittima dalla Commissione Europea con nota E-000178/2014 del 26.2.2014 (*cf.* **doc. 16**) di talché, dovendosi affrontare le problematiche inerenti le specie migratorie per areali internazionali non legati ai confini politici statali, risulta palesemente illegittima la pretesa del Governo italiano di limitare al 20 gennaio il prelievo venatorio delle specie migratorie in questione quando in Spagna e Francia esso è consentito, in ambiti territoriali identici per caratteristiche geografiche e climatiche alle Regioni italiane, per tutto il mese di febbraio con il beneplacito comunitario.

Per le specie migratorie, a differenza della fauna stanziale, i dati e le risultanze scientifiche fruibili per la calendarizzazione dell'attività venatoria

non debbono essere limitati e circoscritti ai confini dei territori nazionali bensì, necessariamente, essere estesi ad ambiti, anche internazionali, geograficamente e climaticamente omogenei.

Ne discende che si rivela a dir poco clamoroso il caso dei calendari venatori 2014/2015 dei dipartimenti francesi Haute Corse e Corse Du Sud che fissano la chiusura della caccia alle specie beccaccia (bècasse), tordo (grives) e cesena (grive litorne) al 20 febbraio quando invece si pretende che in Sardegna e in Toscana il prelievo di dette specie abbia termine entro il 20 gennaio.

Tra Sardegna e Corsica non sussiste alcuna differenziazione né delle rotte migratrici, né delle zone di svernamento, né delle caratteristiche geografiche e climatiche, costituendo scientificamente un unico ed indifferenziato areale denominato "Massiccio Sardo-Corso".

Caratteristiche del tutto analoghe e comparabili a quelle del "Massiccio Sardo – Corso" si rinvengono peraltro anche nell'Arcipelago Toscano (Elba, Giglio, Giannutri, Capraia, Pianosa, Montecristo e Gorgona), nella Maremma, nelle coste labronica e ligure ma altresì nell'Umbria; lo stesso dicasi per le Alpi marittime ove non è certo giustificato né giustificabile il fatto che nel versante francese la caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio ed alla cesena possa spingersi fino al 20 febbraio (**doc. n. 14 e 15**) nel mentre nei versanti ligure e piemontese debba avere anticipata chiusura prima del 20 gennaio.

Aggiungasi che a livello generale la migrazione prenuziale segue la direttrice da sud/sud-ovest a nord/nord-est, opposta a quella della migrazione autunnale (*cf.* **doc. n. 17**) sicché nelle Regioni nei confronti delle quali la Presidenza

del Consiglio dei Ministri ha esercitato il proprio potere sostitutivo l'inizio della migrazione prenuziale può registrarsi anche successivamente rispetto alla Spagna, alla Francia del Sud ed alla Corsica.

Può dunque accadere che la migrazione prenuziale delle tre specie migratrici *de quibus* interessi la Liguria, la Toscana e l'Umbria, così come le Marche, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, dopo Paesi e Regioni come la Spagna (dove la caccia è aperta fino a tutto il mese di febbraio), la Francia del Sud e la Corsica.

Dati questi agevolmente rinvenibili persino in siti internet di facile consultazione e che sono suffragati dai più attuali rilievi scientifici: si veda, sempre per fare qualche esempio:

- per l'Umbria, il recentissimo studio "*Progetto Turdidi - Isola Polvese - Studio sullo svernamento dei Turdidi cacciabili tramite inanellamento e strumentazione VHF*" di Daniel Tramontana e Sauro Giannerini i quali, sulla base di uno studio triennale (2012-2013-2014) condotto sull'isola Polvese, la più grande isola del lago Trasimeno, hanno registrato un "*enorme lasso di tempo durante il quale alcuni soggetti sono stati monitorati costantemente nell'area di studio. Basti pensare al Tordo bottaccio n. 12 (anello Z406898) soggetto adulto rimasto a svernare sull'isola per ben 41 giorni (10 gennaio/20 febbraio) oppure al Tordo bottaccio n. 14 (anello Z406900) soggetto adulto rimasto a svernare sull'isola per 41 giorni (21 gennaio/03 marzo). Oppure ai Tordi bottacci n. 15 e 16, il primo giovane e il secondo adulto rimasti a svernare sull'isola per 30 giorni (10-2/12-03) e 29 giorni (11-02/12-03)*";

- per la Toscana e la Liguria lo studio "*Osservazioni preliminari sulla*

migrazione autunnale dei rapaci sull'isola d'Elba", 2005, di Guido Premuda, Giorgio Paesani e Leonardo Cocchi ove è dimostrato che le specie migratorie che percorrono l'asse Corsica-Sardegna / Toscana-Liguria per raggiungere le aree di svernamento muovono **non prima del 10 febbraio**;

- in particolare, per la specie tordo bottaccio:

(i) il recente studio triennale "*Timing of the spring migration of the Song thrush *Turdus philomelos* through southern Italy*" di Sergio Scebba, Michele Soprano e Michele Sorrenti, relativo alla Regione Lazio ed accettato per la pubblicazione sulla rivista ornitologica scientifica internazionale "THE RING", ove è dimostrato che l'avvio della migrazione prenuziale della specie avviene **fra la seconda e la terza decade di febbraio**;

(ii) lo studio triennale di inanellamento standardizzato, svolto in Regione Calabria nelle stagioni 2011-12, 2012-13, 2013-14 denominato "*Progetto turdidi in Calabria: studio della migrazione primaverile precoce attraverso la realizzazione di una rete di stazioni di inanellamento*" degli Autori Muscianese, Sgro', Martino e Grasso, ove è dimostrato che la migrazione prenuziale della specie avviene a **partire dalla seconda decade di febbraio**;

(iii) il lavoro triennale di inanellamento standardizzato, svolto in Regione Puglia e prossimo alla pubblicazione sulla rivista ornitologica scientifica "Uccelli d'Italia" degli Autori Scebba, Soprano e Sorrenti, dal titolo "*Indagine sulla data d'inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Puglia*" ove è dimostrato che la migrazione prenuziale della specie comincia **nella seconda decade di febbraio**;

(iv) il recente studio "*Il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano (RNSLR – ROMA): status e fenologia*" degli Autori De Vita e Biondi,

pubblicato sulla rivista scientifica ornitologica "Uccelli d'Italia" nel 2014, ove è dimostrato che la migrazione prenuziale della specie prende avvio **nel mese di febbraio;**

- in particolare, per la specie beccaccia, lo studio "*Satellite Telemetry of Eurasian Woodcock wintering in Italy: first data*" di Michele Sorrenti ed altri, svolto attraverso la telemetria satellitare e presentato al congresso dell'International Union of Game Biologists a Bruxelles nell'agosto 2013, ove è dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale degli esemplari svernanti in Italia è avvenuta a partire **dalla prima decade di marzo.**

Sicché non è azzardato sostenere che l'inizio della migrazione prenuziale (e dunque l'abbandono dell'Italia per ritornare al nord ai luoghi di riproduzione) è da collocarsi (nella ipotesi più conservativa) dopo la **prima metà di febbraio.**

Le stesse conclusioni sono deducibili anche dai dati acquisiti dalla Francia del Sud e dalla Corsica la cui validità è riconosciuta dalla Commissione Europea che ne condivide la scelta di chiudere la caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio e alla cesena nel mese di febbraio.

Di tali dati ed acquisizioni scientifiche (che le Regioni e le stesse Associazioni Venatorie avevano messo a disposizione) prima il M.A.T.T.M. e poi la Presidenza del Consiglio dei Ministri non solo non hanno dato minimamente conto, ma soprattutto non sono stati colpevolmente in grado di fornire ed apportare risultanze contrarie idonee a supportare l'illegittima chiusura anticipata della caccia.

Al riguardo è prova la nota del M.A.T.T.M. prot. n. 0001347/GAB del 23.1.2015 (doc. n. 13), del tutto generica, che non contiene alcuna

argomentazione di tipo tecnico-scientifico da sola idonea a comprovare il fondamento del presente ricorso.

* * *

4) Violazione art. 120 Cost.;

- Violazione e falsa applicazione art. 8 L. 131/2003;

- Violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra Enti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;

- Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità e contraddittorietà manifeste;

- Eccesso di potere per sviamento.

4.1) La L. 131/2003 detta le disposizioni per l'attuazione dell'art. 120 della Costituzione in ordine all'esercizio del cd. "potere sostitutivo".

La norma costituzionale ora richiamata, al secondo comma, dispone che il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni nei soli casi, di stretta interpretazione trattandosi di esercizio di un potere sostitutivo a carattere straordinario, (i) di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria; (ii) di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica; (iii) quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Nella fattispecie non è dato rinvenire alcuna delle ipotesi di cui sopra.

Non siamo in presenza dell'esigenza di tutela dell'unità giuridica o dell'unità

economica.

Non siamo in presenza di un pericolo grave per l'incolumità e/o la sicurezza pubblica.

Non siamo in presenza del mancato rispetto della normativa comunitaria per tutte le ragioni che si sono ampiamente illustrate e comunque perché **manca** da parte della Commissione Europea **l'accertamento in via definitiva** della pretesa violazione della normativa comunitaria (e della conseguente applicazione della sanzione avverso la quale sarebbe comunque proponibile ricorso innanzi alla Corte di Giustizia).

Qui, infatti, siamo in presenza dell'**avvio di una mera procedura "conoscitiva" per l'acquisizione di dati e di informazioni**, peraltro da correlare e confrontare con i dati e le informazioni acquisite dalla Commissione Europea riferiti agli altri Stati membri i cui territori sono interessati dal flusso migratorio della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena.

A tale proposito non può ignorarsi – e tantomeno poteva ignorarlo la Presidenza del Consiglio dei Ministri – che in altri Stati membri interessati dalla sosta e dal flusso migratorio delle tre specie (quali la Spagna, la Francia) ne è consentita la caccia fino quantomeno alla metà del mese di febbraio di talché, per un efficace perseguimento delle finalità di conservazione e di uniformità della normativa nazionale alle direttive europee, doveva essere il Governo, previa acquisizione dei necessari dati, a coordinare le proprie iniziative in ambito comunitario e non già ad intervenire surrettiziamente, oltretutto in via d'urgenza, a modificare i

calendari venatori regionali.

Sicché, anche per questa via, appaiono confermati la carenza di presupposti e lo sviamento di potere che affliggono le determinazioni qui in esame assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ma anche laddove, all'esito dell'acquisizione e dell'esame dei dati e delle informazioni richieste con la comunicazione EU Pilot 6955/ENVI, dovesse prospettarsi una (potenziale) violazione della normativa comunitaria, la Commissione Europea sarebbe in ogni caso tenuta ad effettuare preventivamente una formale contestazione concedendo al Governo italiano la possibilità di presentare osservazioni in conformità a quanto previsto dagli artt. 258 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Oggi, proprio dalle (immotivate) determinazioni in esame, tale violazione non solo resta confinata "nel mondo delle mere ipotesi" ma neppure è all'attualità configurabile in concreto; sicché, di nuovo, manca il presupposto per l'esercizio del potere sostitutivo ex art. 8 L. 131/2003.

Infatti la normativa comunitaria di riferimento (Dir. 2009/147/CE), come più volte sottolineato, nulla dispone in ordine alla calendarizzazione dell'attività venatoria limitandosi a imporre il divieto, recepito dal comma 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992, della caccia alle specie migratrici durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione, della riproduzione ovvero fino all'indipendenza dei giovani.

E dato che la determinazione dell'inizio del periodo della migrazione prenuziale per le specie migratrici *de quibus*, secondo i dati scientifici più recenti ed attendibili, è legittimamente individuabile tra il 15 febbraio e la

fine del mese di marzo, nessuna violazione dell'art. 7, paragrafo 4, Dir. 2009/147/CE è minimamente configurabile; né, come già rilevato, la comunicazione EU Pilot 6955/14/ENVI prospetta alcuna concreta violazione della normativa comunitaria essendo esclusivamente finalizzata all'acquisizione di dati e chiarimenti per l'**avvio di un mero procedimento di aggiornamento dello stato e delle abitudini delle specie migratrici che deve oltretutto essere esteso a tutto il territorio comunitario.**

Ne consegue che la stessa comunicazione è stata sviantemente assunta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale inizio di una procedura di infrazione, invece tutta di là da venire e la cui "chiusura negativa" neppure è allo stato ipotizzabile, a (insussistente) presupposto per l'esercizio del potere sostitutivo che invece nella fattispecie non era esercitabile, tantomeno in via d'urgenza (e di cui *infra*).

4.2) Ma che nella fattispecie il potere sostitutivo esercitato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sia da ritenere privo di legittimità e conseguentemente anche di validi effetti è dimostrato dalla omessa preventiva modifica del calendario venatorio nazionale, che l'art. 18 L. 157/1992 rimette ad apposito D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'Ambiente, il quale come già rilevato consente la chiusura della stagione venatoria al **31 gennaio**.

Sicché, in disparte fin troppo facili commenti sulla "lucidità" che ha condotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad interpretare e far correttamente propria la comunicazione EU Pilot 6955/14/ENVI, appare evidente che la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri non poteva e non può pretendere

di imporre d'autorità alle Regioni la modifica dei propri calendari venatori, **perfettamente conformi al calendario venatorio nazionale**, per il principio *inadimplenti non est adimplendum* di natura generale che trova, nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, speculare riscontro nel principio dell'*exceptio doli generalis* secondo cui non è dato rilevare pretese illegittimità di comportamento da parte di chi, in questo caso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha posto per primo in essere, anche omissivamente, lo stesso comportamento pretesamente inadempiente.

E' evidente pertanto come il comportamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha inteso modificare d'imperio i calendari venatori regionali mantenendo ferme le indicazioni temporali di cui all'art. 18 L. 157/1992 che consentono il prelievo alle specie migratorie in argomento fino al 31 gennaio, sia idoneo ad integrare la trasgressione del divieto di venire *contra factum proprium*.

Il che oltretutto incide negativamente, altresì, sui principi di sussidiarietà e di leale collaborazione che ai sensi del secondo comma dell'art. 120 Cost. e dell'art. 8, comma 3, L. 131/2003 debbono presiedere all'esercizio del potere sostitutivo del Governo.

4.3) Sotto diverso profilo è da evidenziare come la Presidenza del Consiglio abbia, in buona sostanza, ritenuto di poter "scaricare" sulle Regioni a statuto ordinario il problema della pretesa violazione dell'art. 7, paragrafo 4, Dir. 2009/147/CE diffidandole e poi imponendo, mediante l'esercizio del potere sostitutivo, l'anticipazione al 20 gennaio della chiusura della caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio e alla cesena senza darsi carico di modificare il

calendario venatorio nazionale.

Tale *modus procedendi* risulta peraltro contrario alla giurisprudenza comunitaria secondo cui uno Stato membro non può invocare la responsabilità delle Regioni per giustificare il (preteso) mancato rispetto di obblighi comunitari (*ex multis* CGE, 17.1.1991, causa n. C-157/89, *Commissione c. Italia*) e ciò sul presupposto che, ai sensi delle norme istituzionali, la nozione di “Stato membro” comprende le sole Autorità di Governo e non può estendersi agli esecutivi delle Regioni o degli altri Enti territoriali, indipendentemente dalla portata delle competenze loro attribuite (CGE, 21.3.1997, causa n. C-95/97, *Region Wallonie c. Commissione*; CGE, 1.10.1997, causa n. C-180/97, *Regione Toscana c. Commissione*).

*** * ***

5) Ulteriore violazione art. 120 Cost.;

- **Ulteriore violazione e falsa applicazione art. 8 L. 131/2003;**
- **Ulteriore violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra Enti nell’ambito della Pubblica Amministrazione;**
- **Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità e contraddittorietà manifeste;**
- **Eccesso di potere per sviamento.**

L’art. 8, comma 1, della L. 131/2003 stabilisce che “*nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente*

interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento”.

Ai fini del legittimo esercizio del potere d'intervento sostitutivo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri è pertanto prevista una formale procedura comportante la **diffida ad adempiere**, la messa in mora, la fissazione di un termine, l'inutile decorso dello stesso (nonché l'audizione del Presidente dell'Ente interessato, del che si dirà oltre nel sesto motivo di ricorso).

Procedura che, nella specie, è stata completamente omessa in relazione alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto nei cui confronti, con note prot. n. 25475/GAB del 4.12.2014 (**doc. n. 18**) e prot. n. 0025478/GAB del 4.12.2014 (**doc. n. 19**), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha meramente “rappresentato” la necessità di modificare i calendari venatori 2014-2015 senza assegnare alcun termine e soprattutto senza fare alcun riferimento al possibile esercizio del potere sostitutivo ex L. 131/2006.

Tale possibilità è stata prospettata solo successivamente, con nota prot. 26673/GAB del 23.12.2015 (**doc. n. 20**) con la quale il M.A.T.T.M. ha diffidato gli Enti destinatari a comunicare “con il massimo sollecito

possibile” le proprie determinazioni in merito alla richiesta di anticipazione al 20 gennaio dei termini previsti per la chiusura della caccia alle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena, facendo presente che, in mancanza *“questo Ministero si vedrà costretto ad avviare la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell’articolo 8 commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131.*

Nota, questa, che nelle impugnate deliberazioni prot. n. 0000869/PNM del 20.1.2015 e n. 0000870/PNM del 20.1.2015 viene richiamata anche in relazione alle Regioni **Friuli Venezia Giulia** e **Veneto** ma che invece, **al contrario di quanto rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non è stata ad esse mai inviata.**

Il che è documentalmente comprovato dalla stessa nota prot. 26673/GAB del 23.12.2015 che ha come destinatarie soltanto le Regioni Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sicilia (che hanno modificato i propri calendari venatori come intimato dal M.A.T.T.M.), Marche, Toscana e Umbria (è assente anche la Liguria in relazione alla quale, tuttavia, il possibile esercizio del potere sostitutivo ex L. 131/2003 era stato a suo tempo rappresentato già con nota prot. n. 0025568/GAB del 5.12.2014).

Con la conseguenza che l’intervento sostitutivo nei confronti delle Regioni Friuli Venezia Giulia risulta manifestamente illegittimo, oltre che per le ragioni già esposte e per quanto si dirà nel seguente motivo di ricorso, anche per la palese violazione delle garanzie procedurali il cui rispetto è assolutamente imprescindibile ai sensi dell’art. 8 L. 131/2003.

* * *

6) Ulteriore violazione art. 120 Cost.;

- Ulteriore violazione e falsa applicazione art. 8 L. 131/2003;

- Ulteriore violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra Enti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;

- Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità e contraddittorietà manifeste;

- Eccesso di potere per sviamento.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato avvio al procedimento "ordinario" di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 L. 131/2003 e così diffidato le Regioni a provvedere tempestivamente alla modifica dei propri calendari venatori mediante anticipazione al 20 gennaio della chiusura della caccia alle tre specie migratrici in oggetto.

Per la legittimità del procedimento, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 8 L. 131/2003, è prevista come obbligatoria la partecipazione dei Presidenti delle Regioni interessate alla riunione del Consiglio dei Ministri indetta allo scopo; partecipazione questa che nella fattispecie non è stata consentita.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha infatti invitato i Presidenti delle Regioni ad intervenire al Consiglio dei Ministri del 20.1.2015 con "telegrammi urgentissimi" del 19.1.2015 (*cf.* **doc. 21**), con un ridottissimo preavviso di sole poche ore che certo non ha consentito agli interessati di partecipare in considerazione dei propri precedenti impegni istituzionali.

Oltretutto si è trattato non di un invito a partecipare alla riunione e discussione del Consiglio dei Ministri, bensì soltanto di un invito ad assistere

al (evidentemente già deciso) “*esercizio del potere sostitutivo, previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003 , n. 131, a modifica del calendario venatorio per la stagione 2014-2015*”, cosicché è comunque palese la violazione degli obblighi partecipativi di cui all’art. 8, comma 1, L. 131/2003.

Né a tale rilievo potrebbe ovviarsi assumendo che la partecipazione attiva dei Presidenti delle Regioni non fosse necessaria giacché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel corso del procedimento, ha poi deciso di far ricorso alla procedura d’urgenza di cui al comma 4 dell’art. 8 L. 131/2003.

Intanto non è dato, per la tipicità degli atti amministrativi, abbandonare il procedimento “ordinario” di cui ai commi 1 e 2 che riconosce garanzie partecipative per poi inopinatamente ed immotivatamente agire in via d’urgenza ai sensi del comma 4 dell’art. 8 L. 131/2003 che tali garanzie nega; inoltre, nella fattispecie, non è evidenziato alcun pericolo di imminente e grave pregiudizio delle finalità tutelate dall’art. 120 Cost. che potesse rendere improcrastinabile l’adozione dell’intervento sostitutivo.

L’esercizio dei poteri “d’urgenza”, stante la grave compromissione delle garanzie partecipative che ad esso inevitabilmente consegue, costituisce, come noto, uno strumento esercitabile quale *extrema ratio* e la cui legittimità è subordinata al rispetto di condizioni e limiti specifici: presuppone, in particolare, una gravità ed imminenza del pericolo tale, per il suo carattere straordinario ed imprevedibile, da non poter essere fronteggiata con gli strumenti ordinari di cui l’Amministrazione stessa dispone.

Nella fattispecie l’assoluta insussistenza di tale presupposto è dimostrata, non

solo e non tanto dal dichiarato avvio “ordinario” del procedimento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (che ha dunque avuto a disposizione tutto il tempo necessario per concluderlo in via altrettanto “ordinaria” ai sensi dei commi 1 e 2 della L. 131/2003), ma soprattutto dalla circostanza che l’intervento sostitutivo *de quo*, assunto senza aver chiarito il carattere imprevedibile ed imminente del pregiudizio temuto, ben avrebbe potuto essere evitato laddove il Governo si fosse fatto tempestivamente e motivatamente carico di modificare i periodi di prelievo indicati dall’art. 18 L. 157/1992 (sui quali hanno fatto affidamento le Regioni nella redazione dei propri calendari venatori) nel rispetto dell’art. 7 Dir. 2009/147/CE.

Modifica questa che, peraltro, se fosse intervenuta ad anticipare al 20 gennaio la chiusura della caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio e alla cesena si sarebbe paradossalmente posta in contrasto proprio con l’art. 7 ora richiamato in forza del quale il prelievo venatorio delle tre specie in questione è legittimo fino all’inizio della migrazione prenunziale e dunque fino (quantomeno) al 31 gennaio in base ai dati ed alle risultanze scientifiche motivatamente assunte dalle Regioni.

I provvedimenti d’urgenza sono eccezionalmente adottabili soltanto quando i fini che con essi si intende perseguire non possano essere raggiunti con i normali strumenti apprestati dall’ordinamento giuridico: il che non è nella fattispecie, essendo sufficiente al riguardo il rilievo che la Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni, già nel 1.7.2010, ha richiesto formalmente al Ministro competente la conferma o meno dei periodi di caccia indicati nell’art. 18 L. 157/1992, senza tuttavia mai ottenere risposta

e senza che questi siano stati modificati con apposito DPCM.

Con il che, per prima, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato dimostrazione che la chiusura al 31 gennaio della caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio ed alla cesena è da ritenersi pienamente legittima e conforme alla disposizione di cui all'art. 7, paragrafo 4, Dir. 2009/147/CE.

Ne deriva (alla luce di quanto previsto dall'ultimo capoverso del secondo comma dell'art. 120 Cost. secondo cui "*la legge definisce le procedure atte garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione*") l'illegittimità dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a fronte della violazione delle garanzie procedurali prescritte dall'art. 8 L. 131/2003 quali condizioni indefettibili degli atti sostitutivi (e, conseguentemente, in via mediata, dell'art. 120 Cost.) nonché dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione tra Enti.

* * *

Quanto al risarcimento danni.

Il potere sostitutivo esercitato dal Governo di modifica dei calendari venatori delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Liguria, Umbria e Toscana, nell'anticipare immotivatamente la chiusura della caccia al 20 gennaio 2015, ha determinato in via diretta gravi danni ai ricorrenti ed a tutti i cacciatori italiani rappresentati dalle Associazioni di appartenenza che si sono visti impediti nel loro legittimo diritto ad esercitare l'attività venatoria per la quale hanno corrisposto le relative tasse governative e regionali.

Sicché i ricorrenti nonché tutti gli iscritti delle Associazioni venatorie non

solo hanno diritto a vedersi rimborsare, in quota parte, proporzionalmente alle limitazioni del periodo di caccia, quanto versato all'inizio della stagione venatoria 2014/2015 sul presupposto della validità dei calendari venatori regionali, ma altresì hanno diritto a vedersi risarcire tutte le correlative spese sopportate oltre ai danni non patrimoniali direttamente conseguenti alla illegittimità del potere sostitutivo esercitato dal Governo.

L'illegittima azione del Governo, inoltre, ha causato gravi danni a tutto il "comparto ed indotto caccia".

Basti al riguardo pensare che l'aver sostanzialmente eliminato due fine settimana ha determinato non solo (e non tanto) il consumo di poche cartucce quanto piuttosto impedito il notevole flusso turistico-venatorio nonché ricettivo e ristorativo che la massa dei cacciatori induce con l'esercizio dell'attività venatoria.

Al riguardo è agevole soffermarsi (ma l'argomento sarà diffusamente ripreso nei successivi scritti difensivi), sulle prenotazioni di alberghi, di ristoranti nonché sui programmati trasferimenti nella decade 20-30 gennaio che sono stati tutti annullati.

Solo per portare qualche esempio si pensi, per quanto concerne la caccia ai turdidi, alle prenotazioni che avevano riguardato le Isole dell'Arcipelago Toscano e/o la Maremma; del pari l'Umbria, le Marche ed il Friuli Venezia Giulia per quanto concerne la caccia alla beccaccia.

Ciò ha determinato un grave pregiudizio all'intero settore della caccia italiana ed alle migliaia di iscritti delle associazioni ricorrenti che hanno visto precluso (o comunque inopinatamente limitato) il loro diritto all'esercizio (legittimo e sostenibile) dell'attività venatoria.

E, come sarà agevolmente dimostrato nel corso del presente giudizio, non pochi sono gli iscritti alle Associazioni Venatorie ricorrenti che, oltre ad essere cacciatori, sono altresì titolari di armerie, ristoranti, agriturismi, alberghi, ditte e imprese produttrici di strumenti ed accessori per la caccia.

Il tutto ad esclusivo vantaggio dei Paesi esteri confinanti (*in primis* Spagna, Francia, Corsica) le cui Associazioni venatorie e strutture agro-turistico-venatorie ben volentieri si sono organizzate per accogliere il flusso di cacciatori italiani che si è là riversato organizzandosi all'ultima ora e dunque senza badare troppo alle spese; il che si traduce altresì in un grave danno erariale cagionato dalla negligenza e dalla trascuratezza anche di quei dirigenti pubblici cui è stata affidata l'istruttoria della pratica EU PILOT 6955/14/ENVI.

Stante la grave colpa con la quale il M.A.T.T.M. e il Governo hanno assunto le determinazioni impugnate, ne appare evidente la responsabilità per tutti i danni arrecati; responsabilità di cui in questa sede si chiede l'accertamento e la declaratoria con riserva di quantificazione dell'ammontare e richiesta di condanna con separate apposite iniziative giudiziali.

P.Q.M.

si confida nell'accoglimento del presente ricorso e per, gli effetti, nell'annullamento degli atti impugnati e nell'accertamento e declaratoria della responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare in relazione a tutti i danni cagionati da quantificarsi in separato giudizio.

Con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 *bis* del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dichiara che il contributo unificato dovuto è di € 650,00.

Si depositeranno in termini:

- ricorso ritualmente notificato;

- istanza di fissazione udienza;

- documenti:

1) statuto FIDC;

2) statuto ARCICACCIA;

3) statuto ANUU;

3bis) statuto ENALCACCIA;

4) nota P-010258/2013 del 15.10.2013;

5) interrogazione parlamentare E-000537-14 del 21.1.2014;

6) EU PILOT 6955/14/ENVI;

7) delibera prot. n. 0000869/PNM del 20.1.2015;

8) delibera prot. n. 0000870/PNM del 20.1.2015;

9) delibera prot. n. 0000871/PNM del 20.1.2015;

10) delibera prot. n. 0000872/PNM del 20.1.2015;

11) delibera prot. n. 0000873/PNM del 20.1.2015;

12) delibera prot. n. 0000874/PNM del 20.1.2015;

13) nota prot. n. 0001347/GAB del 23.1.2015;

14) calendari venatori 2014/2015 Corsica;

15) calendari venatori 2014/2015 Francia del Sud;

16) nota E-000178/2014 del 26.2.2014;

17) rotte migratrici;

18) prot. 0025475/GAB del 4.12.2014;

- 19) prot. n. 25478/GAB del 4.12.2014;
- 20) prot. n. 0026673/GAB del 23.12.2014;
- 21) telegramma del 19.1.2015;
- 22) licenze caccia ricorrenti.

Con ossequio.

Firenze - Roma, 5 marzo 2015

Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli

Avv. Alberto M. Bruni

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Alberto M. Bruni, a ciò autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con delibera 17 maggio 2007 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, adottata all'adunanza del 16 maggio 2007, previa iscrizione al n. della pagina del mio registro cronologico, ho notificato per conto di Gianluca Dall'Olio, in proprio nonché nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* della FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, Osvaldo Veneziano, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di ARCICACCIA, Marco Castellani, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di ANUU - ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE

DELL'AMBIENTE NATURALE, Lamberto Cardia, Massimo Cocchi, Fabio Lupi, Pierino Alessio Tubaro, Gian Pietro Carrer, Eugenio Contemori, Paolo Viezzi, Massimo Buconi, Lorenzo Carnacina, Gherardo Ambrosini e Paolo Antognoni, copia conforme del presente atto a:

1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi 12, 00186 Roma, avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R n. spedito dall'Ufficio Postale di Firenze

Avv. Alberto M. Bruni

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Alberto M. Bruni, a ciò autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con delibera 17 maggio 2007 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, adottata all'adunanza del 16 maggio 2007, previa iscrizione al n. della pagina del mio registro cronologico, ho notificato per conto di Gianluca Dall'Olio, in proprio nonché nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* della FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, Osvaldo Veneziano, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di ARCICACCIA, Marco Castellani, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di ANUU - ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE

DELL'AMBIENTE NATURALE, Lamberto Cardia, Massimo Cocchi, Fabio Lupi, Pierino Alessio Tubaro, Gian Pietro Carrer, Eugenio Contemori, Paolo Viezzi, Massimo Buconi, Lorenzo Carnacina, Gherardo Ambrosini e Paolo Antognoni, copia conforme del presente atto a:

2) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi 12, 00186 Roma, avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R n. spedito dall'Ufficio Postale di Firenze

Avv. Alberto M. Bruni

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Alberto M. Bruni, a ciò autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con delibera 17 maggio 2007 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, adottata all'adunanza del 16 maggio 2007, previa iscrizione al n. della pagina del mio registro cronologico, ho notificato per conto di Gianluca Dall'Olio, in proprio nonché nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* della FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, Osvaldo Veneziano, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di ARCICACCIA, Marco Castellani, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di ANUU - ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE

DELL'AMBIENTE NATURALE, Lamberto Cardia, Massimo Cocchi, Fabio Lupi, Pierino Alessio Tubaro, Gian Pietro Carrer, Eugenio Contemori, Paolo Viezzi, Massimo Buconi, Lorenzo Carnacina, Gherardo Ambrosini e Paolo Antognoni, copia conforme del presente atto a:

3) REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121, Trieste, avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R n. spedito dall'Ufficio Postale di Firenze

Avv. Alberto M. Bruni

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Alberto M. Bruni, a ciò autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con delibera 17 maggio 2007 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, adottata all'adunanza del 16 maggio 2007, previa iscrizione al n. della pagina del mio registro cronologico, ho notificato per conto di Gianluca Dall'Olio, in proprio nonché nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* della FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, Osvaldo Veneziano, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di ARCICACCIA, Marco Castellani, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di ANUU - ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE, Lamberto Cardia, Massimo Cocchi, Fabio

Lupi, Pierino Alessio Tubaro, Gian Pietro Carrer, Eugenio Contemori, Paolo Viezzi, Massimo Buconi, Lorenzo Carnacina, Gherardo Ambrosini e Paolo Antognoni, copia conforme del presente atto a:

4) REGIONE VENETO, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, 30123, Venezia, avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R n. spedito dall'Ufficio Postale di Firenze

Avv. Alberto M. Bruni

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Alberto M. Bruni, a ciò autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con delibera 17 maggio 2007 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, adottata all'adunanza del 16 maggio 2007, previa iscrizione al n. della pagina del mio registro cronologico, ho notificato per conto di Gianluca Dall'Olio, in proprio nonché nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* della FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, Osvaldo Veneziano, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di ARCICACCIA, Marco Castellani, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di ANUU - ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE, Lamberto Cardia, Massimo Cocchi, Fabio Lupi, Pierino Alessio Tubaro, Gian Pietro Carrer, Eugenio Contemori, Paolo

Viezzi, Massimo Buconi, Lorenzo Carnacina, Gherardo Ambrosini e Paolo Antognoni, copia conforme del presente atto a:

5) REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Via Gentile da Fabriano 9, 60125, Ancona, avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R. n. spedito dall'Ufficio Postale di Firenze

Avv. Alberto M. Bruni

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Alberto M. Bruni, a ciò autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con delibera 17 maggio 2007 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, adottata all'adunanza del 16 maggio 2007, previa iscrizione al n. della pagina del mio registro cronologico, ho notificato per conto di Gianluca Dall'Olio, in proprio nonché nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* della FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, Osvaldo Veneziano, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di ARCICACCIA, Marco Castellani, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di ANUU - ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE, Lamberto Cardia, Massimo Cocchi, Fabio Lupi, Pierino Alessio Tubaro, Gian Pietro Carrer, Eugenio Contemori, Paolo Viezzi, Massimo Buconi, Lorenzo Carnacina, Gherardo Ambrosini e Paolo

Antognoni, copia conforme del presente atto a:

6) REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Piazza De Ferrari 1, 16121, Genova, avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R. n. spedito dall'Ufficio Postale di Firenze

Avv. Alberto M. Bruni

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Alberto M. Bruni, a ciò autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con delibera 17 maggio 2007 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, adottata all'adunanza del 16 maggio 2007, previa iscrizione al n. della pagina del mio registro cronologico, ho notificato per conto di Gianluca Dall'Olio, in proprio nonché nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* della FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, Osvaldo Veneziano, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di ARCICACCIA, Marco Castellani, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di ANUU - ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE, Lamberto Cardia, Massimo Cocchi, Fabio Lupi, Pierino Alessio Tubaro, Gian Pietro Carrer, Eugenio Contemori, Paolo Viezzi, Massimo Buconi, Lorenzo Carnacina, Gherardo Ambrosini e Paolo Antognoni, copia conforme del presente atto a:

7) REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente della Giunta regionale

pro- tempore, domiciliato per la carica in Palazzo Donini Corso Vannucci
96, 06121, Perugia, avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato
A.R n. spedito dall'Ufficio Postale di Firenze

Avv. Alberto M. Bruni

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Alberto M. Bruni, a ciò autorizzato ai sensi della legge
21 gennaio 1994, n. 53, con delibera 17 maggio 2007 del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, adottata all'adunanza del 16 maggio
2007, previa iscrizione al n. della pagina del mio registro
cronologico, ho notificato per conto di Gianluca Dall'Olio, in proprio nonché
nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* della
FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, Osvaldo Veneziano, in
proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*
di ARCICACCIA, Marco Castellani, in proprio e nella sua qualità di
Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di ANUU - ASSOCIAZIONE
DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE
DELL'AMBIENTE NATURALE, Lamberto Cardia, Massimo Cocchi, Fabio
Lupi, Pierino Alessio Tubaro, Gian Pietro Carrer, Eugenio Contemori, Paolo
Viezzi, Massimo Buconi, Lorenzo Carnacina, Gherardo Ambrosini e Paolo
Antognoni, copia conforme del presente atto a:

8) REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente della Giunta regionale
pro- tempore, domiciliato per la carica in Piazza Duomo 10, 50122, Firenze,
avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R n.

..... spedito dall'Ufficio Postale di Firenze

Avv. Alberto M. Bruni

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Alberto M. Bruni, a ciò autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con delibera 17 maggio 2007 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, adottata all'adunanza del 16 maggio 2007, previa iscrizione al n. della pagina del mio registro cronologico, ho notificato per conto di Gianluca Dall'Olio, in proprio nonché nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* della FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, Osvaldo Veneziano, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di ARCICACCIA, Marco Castellani, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di ANUU - ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE, Lamberto Cardia, Massimo Cocchi, Fabio Lupi, Pierino Alessio Tubaro, Gian Pietro Carrer, Eugenio Contemori, Paolo Viezzi, Massimo Buconi, Lorenzo Carnacina, Gherardo Ambrosini e Paolo Antognoni, copia conforme del presente atto a:

9) ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi 12, 00186 Roma, avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R n.

..... spedito dall'Ufficio Postale di Firenze

Avv. Alberto M. Bruni